Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 marzo 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

1966

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 1686.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato alberghiero in Varallo Sesia (Vercelli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale alberghiero di Varallo Sesia, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e per lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Varallo Sesia (Vercelli) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero di Stato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Varallo Sesia viene soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale); (n. 2 sezioni);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto possono essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le lezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera: lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dello Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli Istituti professionali, per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 78.200.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio, 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI —
CORONA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 24. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Stato di Varallo Sesia (Vercelli)

N. 1 Sezione per addetto ai servizi di cucina (biennale);
N. 2 Sezioni per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
N. 1 Sez. per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale); per complessive classi n. 9.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	4
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 156 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 1687.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per il commercio di Civitavecchia (Roma), già in atto per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Civitavecchia (Roma) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

applicato ai servizi amministrativi (biennale);
addetto alla segreteria d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di ruolo di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali,

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 42.450.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio, 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — LAMI
STARNUTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 4. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Civitavecchia (Roma)

N. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
N. 1 sezione per addetto alla Segreteria d'azienda (triennale); per complessive classi n. 5.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)	3
3. Segretario economo	1
4. Applicati	1
5. Aiutanti tecnici	—
6. Magazzinieri	—
7. Bidelli	2
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 105 settimanali.	

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 1688.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Porto Empedocle (Agrigento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per il commercio di Porto Empedocle (Agrigento), già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Porto Empedocle (Agrigento) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale di Porto Empedocle è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

stenodattilografo (biennale);

addetto alla segreteria d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia, stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di ruolo di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 42.450.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — LAMI STARNUTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 3. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Porto Empedocle (Agrigento)

N. 1 sezione per addetto alla Segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per stenodattilografo (biennale);
per complessive classi n. 5.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Segretario economo	1
4. Applicati	1
5. Aiutanti tecnici	—
6. Magazzinieri	—
7. Bidelli	2
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 105 settimanali.	

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1965, n. 1689.

Sostituzione di alcuni membri della rappresentanza italiana nella Delegazione speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;

Visto il regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684;

Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, numero 758, col quale veniva ricostituita la rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 535;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1166;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 1870;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Severo Rissone, l'ing. Giulio De Marchi e l'ambasciatore G. Battista Guarnaschelli, membri della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione, cessano di far parte della rappresentanza stessa.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della rappresentanza italiana nella Delegazione il dott. Giuseppe Renzetti, direttore generale delle Ferrovie dello Stato, l'ing. Mario Forte, rappresentante della provincia di Milano e l'ambasciatore Silvio Daneo, rappresentante del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Il dott. Luigi Colombo, ispettore capo superiore delle Ferrovie dello Stato, è nominato segretario aggiunto della rappresentanza italiana con l'incarico di collaborare con il segretario e sostituirlo in caso d'impedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1965, n. 1690.

Pareggiamento delle scuole di corno e di flauto presso l'Istituto musicale pareggiato « F. Morlacchi » di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista l'istanza del sindaco di Perugia in data 21 gennaio 1965;

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, presso l'Istituto musicale pareggiato « F. Morlacchi » di Perugia agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della V Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1964-65 le scuole di flauto e corno presso l'Istituto musicale pareggiato « F. Morlacchi » di Perugia sono pareggiate a tutti gli effetti di legge alle scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Racoclta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 29 agosto 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1966, n. 95.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'estinzione canonica della Casa religiosa, con sede in Bergamo, dell'Istituto delle suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio.

N. 95. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, l'estinzione canonica della Casa religiosa, con sede in Bergamo, dell'Istituto delle suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1966, n. 96.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Cipriano con la Parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Urbino.

N. 96. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 8 settembre 1965, relativo alla unione perpetua, nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di San Cipriano, in Urbino, con la Parrocchia di San Giovanni Battista, in contrada Ghiaiolo dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1966, n. 97.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Giulia V. e M. e Francesco Saverio Conf., nel comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

N. 97. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mantova in data 7 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia dei Santi Giulia V. e M. e Francesco Saverio Conf., in frazione Grole del comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Giulia V. e M., sede dell'anzidetta Parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 98.

Autorizzazione all'Automobile Club di Alessandria ad acquistare un immobile.

N. 98. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Alessandria viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla Società a responsabilità limitata « Immobiliare San Lorenzo », per il prezzo di lire 12.400.000, il vano-magazzino - esteso mq. 190 - posto al piano terreno del fabbricato sito in Alessandria al corso Felice Cavallotti n. 9, in catasto alla p. 10432, foglio 268/c, n. 17788/30, per l'ampliamento della sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1966.

Nomina di un membro esperto del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883;

Vista la legge 22 dicembre 1952, n. 3137, con la quale viene ratificato, con modificazioni, il citato decreto;

Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 1964 concernente la nomina, per un quadriennio, a decorrere dal 1° settembre 1964 dei componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, Sezione seconda;

Visto che con detto decreto vennero nominati consiglieri di amministrazione, fra gli altri, il dott. Ugo Stella, quale esperto, e il dott. Alberto Albertini, quale membro effettivo, di cui ai numeri 9 e 10 dell'articolo unico della menzionata legge 22 dicembre 1952, n. 3137;

Visto che il dott. Ugo Stella è deceduto il 20 agosto 1965 e che, pertanto, devesi procedere alla nomina di altro esperto, in sua sostituzione;

Considerato che il dott. Albertini ha reso noto di voler lasciare l'incarico di membro effettivo in rappresentanza degli iscritti alla Federazione italiana dipendenti enti locali;

Ritenuto che lo stesso dott. Albertini, per la competenza e la esperienza acquisite in materia previdenziale, può essere nominato esperto in sostituzione del dottor Stella, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Alberto Albertini cessa dall'incarico di membro effettivo del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione seconda - e viene, nel contempo, chiamato a far parte dello stesso Consesso in qualità di membro esperto, in sostituzione del dott. Ugo Stella, deceduto, per il restante periodo del quadriennio in corso, fino cioè al 31 agosto 1968.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1966

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1966
Registro n. 1 *Istituti previdenza, foglio n.* 263

(2355)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1966.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale percentualista dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli atricoli 2 - sub 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 40, concernente la determinazione del contributo dovuto per la Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione Case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale percentualista dipendente da aziende alberghiere della provincia di Cagliari, sono determinate nelle misure stabilite dalle tabelle *A*) e *B*), allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1965.

Roma, addì 8 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per i dipendenti delle aziende alberghiere della provincia di Cagliari

A)

Categoria del personale	Categoria degli alberghi		
	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
1ª Categoria *A*	78.000	—	—
1ª Categoria *B*	66.000	55.000	—
2ª Categoria	55.000	46.000	46.000
3ª Categoria *A* (con almeno 9 punti)	45.000	40.000	40.000
3ª Categoria *B* (con almeno 7 punti)	40.000	38.000	37.000
3ª Categoria *C* (sotto i 6 punti)	26.000	25.000	24.000

B) PICCOLE AZIENDE

Cuoco e portiere	L. 40.000
Conduttore, cameriere di sala	» 37.000
Facchino, cameriera ai piani, lavandaia	» 30.000
Aiuto cameriere, commissioniere	» 21.000

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra concordate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative, in caso di occupazione inferiore al mese si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto e l'alloggio e la quota di gratifica natalizia.

Per quanto concerne, infine, le categorie dei lavoratori si fa riferimento a quella ufficiale, mentre per le piccole aziende si fa riferimento all'art. 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1962 di categoria.

Per quanto concerne, infine, le categorie dei lavoratori si fa riferimento a quelle previste sui contratti collettivi di lavoro.

Le retribuzioni medie come sopra determinate valgono solo nel caso che la eventuale parte fissa risulti inferiore a quella stabilita per le retribuzioni medie stesse.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(2219)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1966.

Nomina dei componenti non di diritto del « Comitato consultivo per la gestione del fondo di rotazione », previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390, recante le norme di attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1965, al registro n. 198, foglio n. 130, con il quale è stato approvato il regolamento recante le norme per l'attuazione della legge suindicata;

Visto l'art. 1 del citato regolamento, riguardante la costituzione di un Comitato consultivo, per la gestione del fondo di rotazione di cui all'art. 16 della summenzionata legge 26 maggio 1965, n. 590;

Ritenuto di dover procedere, a' termini del terzo comma del suddetto art. 1 alla nomina dei componenti non di diritto del Comitato stesso;

Vista la designazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Comitato previsto dall'art. 1 del regolamento per l'attuazione delle norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, di cui alle premesse, i signori:

a) Corvisieri dott. Adalberto, ispettore generale coordinatore dei servizi dell'Ufficio centrale della proprietà diretto-coltivatrice, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) Tiralosi dott. Paolo, ispettore generale della Direzione generale del tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) Grana dott. Vincenzo, direttore di sezione della Direzione generale istituti di previdenza, in rappresentanza del Ministero del bilancio;

d) Leone dott. Giulio, capo del servizio bonifiche trasformazioni fondiarie, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

e) Bagnulo dott. Tommaso, aggiunto di direzione della Banca d'Italia, in rappresentanza dell'Ispettorato generale del credito e del risparmio;

f) Mazzocchi Alemanni dott. prof. Nallo, incaricato di economia agraria presso le Università di Perugia, Palermo e Portici, in qualità di esperto.

Il dott. Adalberto Corvisieri è sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal direttore di divisione dottor Alberto Placidi; il dott. Paolo Tiralosi dal direttore di divisione dott. Innocenzo Zitelli; il dott. Vincenzo Grana dall'incaricato di studi quale esperto della Programmazione economica dott. Claudio Cesaretti; il dottor Giulio Leone dall'ispettore principale dott. Antonio Cacace; il dott. Tommaso Bagnulo dal capo ufficio della Banca d'Italia dott. Dario Mattei Gentili; il dott. professore Nallo Mazzocchi Alemanni dal dott. prof. Giangiacomo Dell'Angelo, libero docente in economia e politica agraria.

Art. 2.

Le funzioni di segreteria saranno espletate dal direttore di divisione dott. Alberto Placidi coadiuvato dai direttori di sezione dottori Furio Camillo Silvestrini e Leonardo Andolfi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1966

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1966
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 33

(2347)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1966.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Bologna ad istituire la nuova sede principale del Magazzino generale da esso esercitato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1950, 27 febbraio 1951, 13 febbraio 1956, 16 febbraio 1962, e 28 maggio 1962 con i quali il Consorzio agrario provinciale di Bologna fu autorizzato ad istituire ed esercitare un Magazzino generale con sede principale in Bologna, via Ranzani n. 4 e numerose succursali in altre località;

Vista l'istanza in data 7 giugno 1965, con la quale il predetto Consorzio ha chiesto di essere autorizzato ad istituire una nuova sede principale del Magazzino generale in Bologna, via Massarenti n. 494, in sostituzione di quella suindicata di via Ranzani n. 4;

Visti i documenti presentati a corredo di detta istanza;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 335, del 2 agosto 1965;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Bologna con decreto ministeriale 18 febbraio 1950 per l'esercizio della sede principale del Magazzino generale da esso gestito, sita in Bologna via Ranzani n. 4.

Art. 2.

Il Consorzio agrario provinciale di Bologna è autorizzato ad istituire la nuova sede principale del Magazzino generale in Bologna, via Massarenti n. 494.

I locali di detta sede — in cui possono essere depositate merci nazionali a nazionalizzate — sono composti da n. 5 capannoni che risultano distinti nelle planimetrie e nella perizia unite a corredo della istanza di cui alle premesse del presente decreto con le lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E* e che hanno una superficie complessiva di mq. 10.000 circa.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate nella nuova sede principale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(2244)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1966.

Autorizzazione alla S.p.A. Depositi genovesi olii minerali « Degom » di Genova ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Pedemonte, comune di Serra Riccò.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1964, con il quale la S.p.A. Depositi genovesi olii minerali « Degom », con sede in Genova è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito delle seguenti merci nazionali, nazionalizzate ed estere: olî e grassi minerali lubrificanti, additivi per oli lubrificanti, vaselina, paraffina e petrolchimici in genere, preparazioni lubrificanti (unto da carri), bitumi, olî essenziali, preparazioni lubrificanti miscugli con meno del 70 % di olio lubrificante, cere artificiali;

Vista l'istanza del 14 aprile 1965, con cui la predetta Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il Magazzino generale con un nuovo capannone da destinare al deposito, oltre che delle merci sopra indicate anche di: legumi, cereali, prodotti della macinazione, semi e frutti oleosi, metalli comuni e loro lavori, macchine ed apparecchi, materiale elettrico, vetture, automobili e trattori;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova con la deliberazione n. 787 del 10 maggio 1965;

Viste le dichiarazioni del 14 giugno 1965 e del 16 dicembre 1965 con cui la Società ha rinunciato al deposito di vetture, automobili, trattori, legumi, cereali, prodotti della macinazione, semi e frutti oleosi;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori di costruzione di un capannone della superficie di metri quadrati 1014, composto di un unico ambiente, eseguiti in base a progetto precedentemente approvato, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Genova in data 21 ottobre 1965;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Depositi genovesi olii minerali « Degom », con sede in Genova è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Pedemonte, comune di Serra Riccò, via Fratelli Canepa n. 2, con il capannone di recente costruzione della superficie di mq. 1014, meglio descritto nel progetto presentato a corredo dell'istanza in data 14 aprile 1965 e di cui al certificato del Genio civile di Genova del 21 ottobre 1965, citati nelle premesse.

In detto capannone possono essere depositate oltre le merci indicate nel decreto ministeriale 6 luglio 1964, con cui è stata autorizzata l'istituzione del Magazzino generale, anche le seguenti merci nazionali, nazionalizzate ed estere: metalli comuni e loro lavori, macchine, apparecchi e materiale elettrico.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel nuovo capannone si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1966

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
SCARLATO

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(2518)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Vista la nota del 25 febbraio 1965, prot. 12741, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte comunica che il prof. Baldassarre Buffa ha cessato per compiuto mandato, la funzione di sindaco del comune di Vercelli, e che in tale carica è subentrato l'avv. Primino Pretti;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte

il prof. Baldassarre Buffa, cessato dalla carica di sindaco del comune di Vercelli, con l'avv. Primino Pretti eletto sindaco del comune di Vercelli;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Primino Pretti è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Vercelli, del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte, in sostituzione del prof. Baldassarre Buffa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(2214)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 marzo 1966.

Deroga al divieto di importazione in Italia dai Paesi Bassi di carni fresche bovine.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 della direttiva del Consiglio C.E.E. del 26 giugno 1964, n. 64/433, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 26 dicembre 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 31 dicembre dello stesso anno, con la quale venne disposto, per motivi di profilassi dell'afta epizootica, il divieto di importazione dai Paesi Bassi dei ruminanti e dei suini vivi nonchè delle relative carni;

Rilevato che attualmente nel territorio del predetto Paese l'infezione aftosa presenta un carattere sporadico nei bovini;

Ordina:

Ar. 1.

In deroga al divieto stabilito nell'ordinanza ministeriale 26 dicembre 1965, è ammessa l'importazione dai Paesi Bassi delle carni fresche di vitello di età inferiore a 4 mesi e comunque presentate in carcasse di peso non superiore a kg. 150, a condizione che il certificato di origine e di sanità sia integrato dalle seguenti dichiarazioni:

che le carni provengono da vitelli ingrassati in allevamenti indenni da afta epizootica da almeno 4 mesi;

che i vitelli sono stati trasportati, con automezzi lavati e disinfettati, direttamente dall'allevamento al macello riconosciuto e sottoposto a controllo veterinario permanente senza entrare in contatto con altri animali;

che i vitelli sono stati visitati il giorno prima della macellazione senza presentare alcun sintomo di malattia e segnatamente di afta epizootica.

Le stesse condizioni saranno osservate per le spedizioni delle carni di vitello dall'Italia ai Paesi Bassi.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(2662)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Albergo e mensa », con sede in Ferrara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 febbraio 1966, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione c. a. della Società cooperativa « Albergo e mensa», con sede in Ferrara, composto dai signori:

Bruni Silvaggi Lucia, presidente;
Zanella Lucio e Pasetti Domenico, membri.

(2312)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « Risveglio », con sede in Pietrapaola (Cosenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 febbraio 1966, il sig. Luigi Petrosino viene nominato liquidatore della Società cooperativa agricola « Risveglio », con sede in Pietrapaola (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 13 novembre 1965, in sostituzione del dott. Pierino Rosa.

(2313)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa fra gli industriali, scultori e produttori di alabastro, con sede in Volterra (Pisa).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 febbraio 1966, il dott. Danilo Telleschi viene nominato commissario liquidatore della Società cooperativa fra gli industriali, scultori e produttori di alabastro, con sede in Volterra (Pisa), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 4 aprile 1963, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Guerrieri, revocato dall'incarico.

(2314)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Insulam », con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 febbraio 1966, la dottoressa Luisa Iacovoni viene nominata commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro «Insulam», con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 12 giugno 1958, in sostituzione del sig. Giuseppe Bordetti, revocato dall'incarico.

(2315)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di alcuni immobili espropriati per l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. (Decreto di rettifica).

Il decreto interministeriale di sclassifica n. 511 dell'11 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1956, registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 210, relativo al trasferimento al patrimonio dello Stato di alcuni immobili già espropriati dalla Amministrazione aeronautica per l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, è stato, con decreto del Ministro per la difesa Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze n. 161, in data 13 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 16 dicembre 1965, registro n. 33 Aeronautica, foglio n. 368, rettificato come segue: la superficie del mappale 109, foglio n. 56, deve intendersi di ha. 1.09.80 anzichè di ha. 1.02.10 e la superficie complessiva da dismettere deve intendersi di ha. 2.33.70 anzichè di ha. 2.26.00.

(2309)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Maria Gabriella Vici, nata a Carpegna (Pesaro-Urbino) il 22 maggio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dalla Università di Urbino il 22 gennaio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(2459)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965 « Ripartizione degli utili della lotteria di Merano, svoltasi a Merano il 27 settembre 1964 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1966, dove è scritto « 22. Scuola materna frazione *San Martino* del comune di Carpi (Modena) » deve leggersi « 22. Scuola materna - frazione *San Marino* del comune di Carpi (Modena) ».

(2366)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 Mod. 241 D.P. — Data: 12 luglio 1955. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Latina — Intestazione: Polidoro Maria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 Mod. 241 D.P. — Data: 11 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Siena — Intestazione: Ricci Andrea per conto di Ricci Oscar fu Laurindo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 143.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 marzo 1966

(2230) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 18 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	624,87	624,88	624,87	624,94	624,90	624,90	624,95	624,95	624,90
$ Can.	580,87	580,50	580,60	580,55	580 —	580,50	580,65	580,50	580,50	580,50
Fr. Sv.	143,91	143,86	143,91	143,915	143,90	143,90	143,92	143,89	143,90	143,90
Kr. D.	90,61	90,69	90,62	90,625	90,60	90,63	90,635	90,62	90,63	90,62
Kr. N.	87,40	87,39	87,37	87,375	87,40	87,39	87,3875	87,41	87,39	87,39
Kr. Sv.	121,267	121,50	121,40	121,43	121,20	121,37	121,435	121,37	121,37	121,42
Fol.	172,81	172,71	172,74	172,69	172,70	172,74	172,70	172,74	172,74	172,70
Fr. B.	12,552	12,552	12,5525	12,55	12,55	12,55	12,55	12,54	12,55	12,555
Franco francese	127,508	127,50	127,475	127,49	127,45	127,51	127,495	127,51	127,51	127,50
Lst.	1747,52	1746,85	1746,70	1746,75	1746,75	1746,85	1746,75	1746,85	1746,85	1746,75
Dm occ.	155,72	155,69	155,67	155,68	155,65	155,69	155,671	155,69	155,69	155,70
Scell. Austr.	24,183	24,19	24,185	24,18625	24,15	24,18	24,1855	24,17	24,18	24,185
Escudo Port.	21,78	21,79	21,82	21,79	21,84	21,79	21,785	21,80	21,79	21,78
Peseta Sp.	10,43	10,425	10,44	10,42	10,43	19,42	10,4235	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 13 marzo 1966

Rendita 5 % 1935	106.675
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,875
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,725
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1966

1 Dollaro USA	624,885
1 Dollaro canadese	580,60
1 Franco svizzero	143,917
1 Corona danese	90,63
1 Corona norvegese	87,381
1 Corona svedese	121,432
1 Fiorino olandese	172,695
1 Franco belga	12,55
1 Franco francese	127,492
1 Lira sterlina	1746,75
1 Marco germanico	155,675
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,787
1 Peseta Sp.	10,422

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, concernenti i benefici concessi ai combattenti;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente, l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto la legge 29 giugno 1961, n. 577, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale;

Visto la legge 22 marzo 1965, n. 228, concernente altre modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento in servizio o in congedo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) siano in possesso del brevetto di pilota militare;

b) non abbiano superato il 27° anno di età alla data del presente decreto;

c) abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti, dei quali l'ultimo con qualifica non inferiore a « nella media »;

2) i sottufficiali di carriera dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) siano in possesso del brevetto di pilota militare;

b) non abbiano superato il 34° anno di età alla data del presente decreto;

c) abbiano prestato almeno quattro anni di servizio come sottufficiali piloti, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « nella media »;

d) siano in possesso di un diploma di licenza di istituto medio di 2° grado (istituti medi superiori).

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè *complessivamente il candidato non superi il 37° anno* di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 2, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Divisione 5ª concorsi, Roma, entro il 30 aprile 1966.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente, il numero dei figli.

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattimenti di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale del personale militare, 1° Reparto, 5ª Divisione concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite per il mancato arrivo, in tempo per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale ovvero in copia autentica. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Qualora dai suddetti documenti non risultino i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea, se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie, se trattasi di diploma di istituto medio;

b) ogni altro titolo, certificato o documento che gli interessati ritenessero opportuno presentare per far risultare il loro grado di cultura generale e professionale o comunque utile per la valutazione di cui al primo comma del successivo art. 7, ed ai fini dell formazione della graduatoria di cui all'art. 7 stesso;

c) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultessero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali e della copia delle note caratteristiche degli ultimi due anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai Comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenenti dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministero della difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della Commissione fa pure parte, con funzione di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti, come dagli allegati programmi:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione ai singoli interessati. Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, prima dell'inizio degli esami saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psicofisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del volo in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo, non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documenti di identità personale.

Art. 7.

Alle prove scritte di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a 12/20.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al numero 1) del precedente art. 2;

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità;

b) se trattasi dei candidati di cui al n. 2) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1966
Registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 119

Programma e modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, una su un tema di cultura generale e l'altra su un tema di cultura professionale, ed in una prova orale di cultura generale e di cultura professionale.

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politiche geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti di natura operativa, ordinativa e logistica inerenti alle funzioni di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale ed è diretto ad accertare se il candidato sa risolvere problemi di carattere professionale relativi al grado cui aspira ed alle responsabilità ad esso grado connesse.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame orale di cultura generale e di cultura professionale verte sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: matematica - fisica - storia - geografia - navigazione aerea - meteorolagia - aerodinamica - armi e tiro - motori.

Matematica.

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni.

Risoluzione di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti. Disuguaglianza fra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazioni di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio. Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali. Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al 1°.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonomeria piana.

Misura degli archi e degli angoli.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco - Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione fra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli - Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria.

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana - Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p. greco ».

Teoria della misura ed applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere.

Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Fisica.

Cinematica elementare. Principi di statica. Equilibrio delle macchine. Elementi di dinamica. Lavoro ed energia. Elementi di meccanica dei fluidi.

Nozioni di temperatura. Calore. Termometri. Dilatazione termica: dei solidi, dei liquidi e dei gas: temperatura assoluta. Caloria. Calore specifico e capacità termica. Cambiamenti di stato. Fusione e solidificazione. Evaporazione. Ebollizione. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Aria liquida. Equivalenza tra calore ed energia. Equivalente meccanico del calore. Calori specifici dei gas. Trasformazioni isotermiche e adiabatiche. Secondo principio della termodinamica. Macchine a vapore. Motore a scoppio. Sorgenti di calore.

Origine dei suoni. Propagazione dei suoni. Onde sonore. Lunghezza d'onda. Frequenza. Risonanza. Cenni sull'interferenza. Battimenti.

Generalità sulla luce. Riflessione della luce. Rifrazione della luce. Strumenti ottici. L'occhio e la visione. Velocità della luce. Spettroscopia.

Elettrostatica. Conduttori ed isolanti. Elettroscopio. Legge di Coulomb. Costante dielettrica. Campo elettrico. Pottenziale. Distribuzione della elettricità sui conduttori. Induzione elettrostatica. Capacità elettrostatica. Condensatori.

Cenni sulla costituzione della materia.

Elettrolisi.

Effetto Volta e pila elettrica.

Magneti artificiali e naturali. Legge di Coulomb per il magnetismo. Differenza tra elettricità e magnetismo. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre.

Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Unità di misura elettromagnetica. Campi magnetici prodotti da spire e da solenoidi percorsi da corrente.

Elettrocalamita. Telegrafo. Galvanometri.

Legge di Ohm. Conduttori in serie ed in parallelo. Reostati. Circuito delle pila elettrica. Amperometro e voltometro. Misura della resistenza. Legge di Joule. Legge di Lenz. Legge di Neumann. Rocchetto di Ruhmkorf. Correnti di Foucault. Telefono. Le onde elettromagnetiche e le radiotrasmissioni.

Storia.

La restaurazione e la Santa Alleanza. Le società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia. Rivolgimenti europei del 1830-1831.

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme e statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.

L'Italia nel biennio 1848-49 e la prima guerra dell'indipendenza. Il decennio di raccoglimento: 1849-1859. L'opera di Cavour. La seconda guerra d'indipendenza e la spedizione dei Mille.

L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866. La terza guerra d'indipendenza. La questione romana.

La Francia sotto Napoleone III. Formazione dell'unità germanica. Gli Stati Uniti e la guerra di secessione. La questione d'Oriente e la formazione degli Stati balcanici

La politica delle grandi potenze mondiali dopo il congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'Estremo Oriente: Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti. Prime colonie. La conquista della Libia.

La prima guerra mondiale: cause, neutralità ed intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra; le grandi offensive austro-tedesche del 1916-1917.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace.

Il nuovo assetto politico dell'Europa.

Geografia.

Italia:

Posizione, forma, confini, superficie, orografia, clima, porti principali, idrografia. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazione, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzioni e traffici.

Europa:

Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa:

Descrizione fisico-economica degli Stati principali:

Asia: Turchia, Iran, India, Cina, Giappone;

Africa: Stati e colonie del Mediterraneo, Unione Sud-Africa.

America e Oceania:

Descrizione fisico-economica degli Stati principali:

America: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Perù, Cile, Argentina.

Oceania: Australia.

Navigazione aerea.

Forma e dimensione della terra. Coordinate di un suo punto e misura della distanza su di essa. Orientamento. Bussola magnetica. Deviazione dell'ago magnetico. Formula di correzione e conversione delle prore. Strumenti azimutali. Grafometro. Formule di correzione e conversione dei rilevamenti. Classificazione dei ferri. Magnetismo dell'aeromobile. Formula della deviazione. Giri di bussola. Diagramma delle deviazioni. Sistemazione della bussola magnetica a bordo di un aeromobile. Compensazione. Deviazione residua. Tabelle di deviazione e di rotta. Requisiti di una bussola magnetica. Principio delle bussole magnetiche aperiodiche. Comportamento della bussola magnetica in volo.

Azione del vento. Triangolo del vento. Problemi sul vento. Problema d'incontro fra nave e velivolo.

Navigazione a vista.

Navigazione lossodromica.

Navigazione ortodromica.

Navigazione radiogoniometrica.

Carte di navigazione. Carta di Mercatore. Uso della carta di Mercatore. Carte in proiezione gnomica. Carta di Lambert. Uso della carta di Lambert. Carta del Khan. Proiezione stereografica.

Strumenti di navigazione.

Navigazione astronomica. Direzioni sulla superficie terrestre. Sfera celeste. Localizzazione degli astri. Misura del tempo. Sestante. Suo uso. Orologio. Effemeridi. Teoria del punto astronomico.

Cenni di radio e radar navigazione.

Meteorologia.

Cenni di termodinamica dell'atmosfera. Pressione e temperatura. Circolazione e formazione delle masse di aria. Fronti. Formazione e tipi delle nubi. Conformazioni bariche tipiche e loro caratteristiche. Relazioni fra vento e configurazioni isobariche. Legge di Buys-Ballot. Cenni di meteorologia sinottica. Analisi delle situazioni meteorologiche. Diagrammi usati. Simboli meteorologici. Metodi di previsione del tempo. Principali strumenti usati per le osservazioni meteorologiche. Cenni sulla organizzazione internazionale del servizio meteorologico. Compilazione e trasmissione dei messaggi meteo. Compilazione delle carte e dei modelli riguardanti il servizio meteo. Lettura delle carte meteo e loro interpretazione.

Aerodinamica.

Concetti generali di aerodinamica. Portanza e resistenza. Loro variazione in relazione all'incidenza. Polare di un'ala. Profili alari. Generalità sui sistemi di propulsione. Elica a passo fisso e variabile. Nozioni sulla dinamica del volo ad alta velocità. Fenomeni di compressibilità. Numero di Mach. Caratteristiche dei velivoli ad alta velocità. Cenni sugli elicotteri.

Armi e tiri.

Principi elementari di balistica esterna. Traiettoria nel vuoto e nell'aria Ritardazione. Derivazione. Principi elementari di balistica interna. Diagramma delle pressioni. Esplosivi. Tipi e caratteristiche. Armamento di caduta. Tipi di traguardo. Razzi. Munizionamento di caduta. Collimazione delle armi sui velivoli. Collimatori. Armi da fuoco automatiche. Principi di funzionamento Tipi e calibri impiegati. Siluri per aerei. Cenni sui missili Cenni sulla bomba atomica. Addestramento al tiro.

Motori.

Concetti generali di termodinamica. Trasformazione dei gas. Legge di Boyle e Mariotte. Legge di Gay-Lussac. Cicli termodinamici principali e loro rappresentazione grafica. Motori alternativi: organi principali. Potenza e rendimento di un motore. Variazione della potenza con la quota. Motori surcompressi e sovralimentati. Unità di misura pratica di pressione, temperatura, lavoro e potenza. Combustibili liquidi impiegati nei motori di aviazione. Miscele, antidetonanti. Prove dei motori al banco. Curve di potenza, rendimento e consumo.

Principi di funzionamento di un motore a getto. Elementi che lo compongono. Turboreattori, autoreattori, pulsoreattori, Turboeliche. Determinazione della spinta e confronto con la potenza espressa in CV. Cenni sugli endoreattori (razzi).

Modalità di svolgimento delle prove scritte e di quelle orali.

I temi delle prove scritte sono formulati dalla Commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

Per ciascuna prova scritta la Commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema, son assegnate sei ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma e altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nella prova orale, della durata di 40 minuti, la Commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 1° Reparto - 5ª Divisione concorsi.
ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo navigante speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti d'età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3). . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso l'Università, Istituto superiore . . . . o Scuola di . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5).

Allego alla presente i seguenti documenti:
1) . . . . ;
2) . . . . ;
3) . . . .

. . . . lì . . . . . .

Firma . . . .
(per esteso grado, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia originaria ed acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota. Precisare anche se l'aspirante sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del candidato o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(2604)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti in servizio permanente effettivo - servizio sanitario - ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1964, registro n. 102, foglio n. 303, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1965, registro n. 66, foglio n. 274, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1964, citato nelle premesse:

1.	Serni Umberto, nato il 18 agosto 1940 . .	punti 28,35
2.	Anaclerio Michele, nato il 3 novembre 1935	» 27,92
3.	Fornari Giovanni, nato l'8 giugno 1939 . .	» 26,89
4.	De Simone Giorgio, nato il 29 marzo 1939 .	» 26,61
5.	Dente Edoardo, nato il 16 ottobre 1936 .	» 26,34
6.	Trecca Trifone Fabrizio, nato il 19 agosto 1940 . .	» 26,27
7.	Ballatore Paolo, nato il 16 ottobre 1939 .	» 25,85
8.	Fattovich Giovanni, nato il 24 luglio 1938 .	» 25,85
9.	Redaelli Renato, nato il 3 aprile 1940 . .	» 25,03
10.	Buccisano Adelchi, nato il 15 agosto 1933 .	» 24,65
11.	Catania Giuseppe, nato l'8 agosto 1939 . .	» 24,55
12.	Rodofile Aurelio, nato il 18 dicembre 1937 .	punti 24,54
13.	Bertozzi Marco, nato il 22 marzo 1936 . .	» 24,35
14.	Mariani Guglielmo, nato il 1° agosto 1939 .	» 24,33
15.	Bertorello Guido, nato il 27 giugno 1938 .	» 24,30
16.	Benzi Pier Giorgio, nato il 13 ottobre 1940 .	» 24,07
17.	Fabiani Marcello, nato il 28 febbraio 1939 .	» 23,95
18.	Coari Giulio, nato il 15 novembre 1938 . .	» 23,92
19.	Greco Luigi, nato il 29 ottobre 1937 . .	» 23,91
20.	Bellini Claudio, nato il 21 giugno 1936 . .	» 23,63
21.	Martelli Francesco, nato l'11 marzo 1936 .	» 23,60
22.	Amodio Antonio, nato il 21 giugno 1938 . .	» 23,37
23.	Donnarumma Gerardo, nato il 20 aprile 1935	» 23,31
24.	Nicastro Giuseppe, nato il 26 ottobre 1934 .	» 23,09
25.	Pecora Gabriele, nato il 5 ottobre 1939 . .	» 23,05
26.	Romano Sergio, nato il 22 luglio 1936 . .	» 22,87
27.	Principe Filippo, nato il 27 giugno 1938 .	» 22,71
28.	Bovio Giovanni, nato il 26 dicembre 1935 .	» 22,21
29.	Cicero Vincenzo, nato il 20 febbraio 1938 .	» 21,98
30.	Patti Aldo, nato il 14 marzo 1939 . . .	» 21,69
31.	Casale Patrizio, nato il 20 luglio 1940 . .	» 21,68
32.	Visalli Vincenzo, nato il 9 marzo 1935 . .	» 21,65
33.	Tischer Leone, nato il 13 luglio 1939 . .	» 21,64
34.	Teodonio Carlo, nato il 2 marzo 1938 . .	» 21,62
35.	Pittoni Mario, nato il 13 gennaio 1938 . .	» 21,40
36.	Sorace Rocco, nato il 23 ottobre 1939 . .	» 21,20
37.	Fenizia Lorenzo, nato il 1° marzo 1936 . .	» 21,13

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1.	Serni Umberto	punti 28,35
2.	Anaclerio Michele	» 27,92
3.	Fornari Giovanni	» 26,89
4.	De Simone Giorgio	» 26,61
5.	Dente Edoardo .	» 26,34
6.	Trecca Trifone Fabrizio .	» 26,27
7.	Fattovich Giovanni, nato il 24 luglio 1938 .	» 25,85
8.	Ballatore Paolo, nato il 16 ottobre 1939 .	» 25,85
9.	Redaelli Renato	» 25,03
10.	Buccisano Adelchi . . .	» 24,65
11.	Catania Giuseppe . . .	» 24,55
12.	Rodofile Aurelio	» 24,54
13.	Bertozzi Marco	» 24,35
14.	Mariani Guglielmo . . .	» 24,33
15.	Bertorello Guido	» 24,30
16.	Benzi Pier Giorgio	» 24,07
17.	Fabiani Marcello	» 23,95
18.	Coari Giulio	» 23,92
19.	Greco Luigi	» 23,91
20.	Bellini Claudio	» 23,63
21.	Martelli Francesco	» 23,60
22.	Amodio Antonio	» 23,37
23.	Donnarumma Gerardo	» 23,31
24.	Nicastro Giuseppe	» 23,09
25.	Pecora Gabriele	» 23,05
26.	Romano Sergio	» 22,87
27.	Principe Filippo	» 22,71
28.	Bovio Giovanni	» 22,21
29.	Cicero Vincenzo	» 21,98
30.	Patti Aldo	» 21,69
31.	Casale Patrizio	» 21,68
32.	Visalli Vincenzo	» 21,65
33.	Tischer Leone	» 21,64
34.	Teodonio Carlo	» 21,62
35.	Pittoni Mario	» 21,40
36.	Sorace Rocco	» 21,20
37.	Fenizia Lorenzo	» 21,13

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 27 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1966
Registro n. 8 Difesa-Esercito, foglio n. 167

(2453)

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a otto posti di vice cartografo in prova, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1964, con il quale furono indetti i concorsi per esami a otto posti di vice cartografo in prova ed a tredici posti di vice topografo in prova;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di vice cartografo in prova;

Accertato che il prof. Fornaciari Pio, membro della Commissione del concorso in questione, è stato recentemente trasferito a sede diversa da quella in cui avranno luogo le prove di esame;

Considerata pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del suddetto professore, quale membro della ripetuta Commissione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giudici Piero, ordinario dell'Istituto tecnico commerciale « G. Galilei » di Firenze, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esame a otto posti di vice cartografo in prova, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1964, in sostituzione del prof. Fornaciari Pio, trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Al prof. Giudici Piero, membro della Commissione del suddetto concorso, sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1966
Registro n. 11 *Esercito, foglio n.* 306

(2359)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Piacenza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Piacenza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 14 settembre 1965, avrà luogo in Piacenza presso la Scuola elementare « Taverna », via Taverna, n 110, il giorno 11 maggio 1966, con inizio alle ore 11.

(2582)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Gorizia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Gorizia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 1° settembre 1965, avrà luogo in Gorizia presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « E. Fermi », via Diaz, 20, il giorno 18 aprile 1966 con inizio alle ore 10.

(2609)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Graduatoria del concorso ad un posto di medico ispettore all'assistenza sanitaria sociale presso il comune di La Spezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di medico ispettore all'assistenza sanitaria sociale presso l'Amministrazione comunale di La Spezia, formulata in data 4 ottobre 1965, dalla relativa e competente Commissione giudicatrice;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visto l'ultimo comma dell'art. 60 del vigente regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

Bogliani Carlo . . . . . punti 135,15 su 220

Il sindaco del comune di La Spezia è incaricato di dare pubblicità ed esecuzione al presente decreto.

La Spezia, addì 27 ottobre 1965

Il medico provinciale: SALVADORI

(2377)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9423 del 20 novembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 9623 del 22 novembre 1965 con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che l'ostetrica Zaffino Maria vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Motta Santa Lucia ha rinunziato;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Zaffino Maria, regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Guiglia Vittorina che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Motta Santa Lucia indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9623 del 22 novembre 1965, l'ostetrica Guiglia Vittorina è dichiarata vincitrice della condotta di Motta Santa Lucia in sostituzione di Zaffino Maria rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Motta Santa Lucia.

Catanzaro, addì 1° marzo 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

(2410)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico igienista di 2ª classe del comune di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8779, in data 29 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a diciassette posti di medico igienista di 2ª classe del comune di Roma;

Visto il proprio decreto di pari numero e data del precedente, con il quale sono stati dichiarati, conformemente all'ordine della graduatoria, i vincitori del concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 8779, in data 20 ottobre 1965, con il quale, per effetto della rinuncia fatta pervenire dai dottori Laudati Antonio, Di Martino Mario, Zaio Augusto e Alemanno Aldo, è stato modificato il provvedimento relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso in parola;

Considerato che i dottori Bonomolo Antonio e Costa Giovanni, dichiarati vincitori, hanno, successivamente, rinunciato alla nomina nel posto di cui trattasi;

Visto che i concorrenti che seguivano in graduatoria, all'uopo interpellati, hanno fatto pervenire la comunicazione di accettazione del posto ad essi assegnato;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare nuovamente il decreto riflettente la dichiarazione dei vincitori del concorso in esame;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato nelle premesse, i concorrenti dottori Colace Francesco e Salvetti Raffaele sono dichiarati vincitori del concorso in epigrafe indicato.

I predetti sanitari, nell'ordine suindicato, occuperanno nella graduatoria dei vincitori, rispettivamente, il 16° e il 17° posto.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 28 febbraio 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(2412)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 7045 e 7046, entrambi in data 29 dicembre 1965, concernenti l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1963;

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte dei vincitori dott. Pazzaglia Isaia (giusta nota n. 1012 in data 4 febbraio 1966 del presidente del Consorzio Novafeltria-Talamello) e dott. Piscaglia Alessandro (giusta nota n. 2071 in data 29 gennaio 1966 del sindaco del comune di Orciano) si sono rese vacanti le condotte del Consorzio Novafeltria (II rep.) con Talamello e di Orciano (II rep);

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione delle menzionate condotte ai concorrenti che ne hanno diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Considerato che il dott. Piscaglia Alessandro, già vincitore, interpellato ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ha dichiarato di preferire ad accettare la condotta del Consorzio Novafeltria (II rep.) con Talamello;

Considerato che il dott. Tonelli Sergio, interpellato ai sensi del citato art. 26, ha formalmente accettato la condotta di Orciano (II rep.);

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con decreto n. 7046 del 29 dicembre 1965, ai sottonotati candidati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Piscaglia Alessandro: Consorzio Novafeltria (II rep.) con Talamello;

2) Tonelli Sergio: Orciano (II rep.).

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 3 marzo 1966

Il medico provinciale: GAVINA

(2411)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Nomina del vincitore del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 66/668/4ª del 29 gennaio 1966, con il quale si approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1964, nei comuni di Sandonaci, San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna della provincia di Brindisi;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di ammissione al concorso del candidato risultato idoneo nella graduatoria di merito;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Domenico Vella, risultato vincitore del concorso di cui in premessa, è nominato ufficiale sanitario del comune di Torre Santa Susanna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Brindisi nonchè del Comune interessato.

Il sindaco del comune di Torre Santa Susanna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Brindisi, addì 18 febbraio 1966

Il medico provinciale: BARNABA

(2368)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.